

La presente delibera é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 6 Marzo 1938 (festivo) senza seguito di reclami.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PODESTA' *[Signature]*

IL Segretario Comunale *[Signature]*

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI CONSELICE

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA.

L'anno Millenovecentotrentotto (1938) XVI. oggi undici del mese di Marzo nella Residenza Municipale.

Il Podestà del Comune di Conselice, assistito dal sottoscritto Segretario Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

Viste le prpbrie precedenti deliberazioni 14-1-1938 N. 4 vistata il 26-2+1938 al N. 2140 e 18-2-1938 N. 23 vistata il 9 corr. col N. 2712;

Vista la domanda 8 corr. del Dr. Vannini con l'allegato certificato medico dal quale risulta che il Dr. Vannini ha necessità di altri 20 giorni di congedo per cura;

DELIBERA

la licenza per malattia e cure al Dr. Vannini Vincenzo é prorogata di altri 20 giorni e cioè sino al 31 corr.; prorogare di pari tempo la supplenza al Dr. Giovanni Manetti alle condizioni stabilite nelle predette deliberazioni.

La presente delibera é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 13 Marzo (festivo) senza seguito di reclami.

Vista la delibera 16-1-1932 con la quale si formava il Regolamento edilizio e la delibera 2-12-1932 N. 220 approvata dall'On.le G.P.A. in seduta 15-12-1932 N. 13557 con la quale si apportavano modifiche al Regolamento stesso;

Vista la Circolare di S.E. il Prefetto in data 15 Febbraio 1938 N. 1994;

DELIBERA

sopprimere l'art. 30 del Regolamento Edilizio e sostituirlo col seguente:

" Art. 30 - Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo, pienamente conforme ai progetti approvati e con l'osservanza delle migliori regole d'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perché riesca solida igienica decorosa e atta alla sua destinazione.

I normali fabbricati ad uso di civile abitazione devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche devono osservarsi le disposizioni stabilite dal T.U. 27 Luglio 1934 N. 1265 e, per gli edifici scolastici, quelle approvate con Decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale 4-5-1925.

Nelle opere edilizie dovranno ina particolare osservarsi le seguenti disposizioni:

a) E' vietato costruire edifici su terreni comunque franosi.

b) Le fondazioni devono essere convenientemente incassate nel terreno.

Quando si debba fabbricare su terreni sciolti o di recente riporto si debbono adottare mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni ovvero queste dovranno essere costituite da una platea generale. Le fondazioni dovranno

N. 34
Proroga di congedo per malattia al Dr. Vincenzo Vannini.

N. 3655 Div. III
Visto,
Ravenna, 23-3-38 XVI.
P. Il Prefetto
f.to Foschini.

N. 35
Regolamento Edilizio
Modificazioni ed
aggiunte.

1 essere costruite secondo le migliori regole d'arte
2 con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

3 Nelle fondazioni devono sempre impiegarsi mate
4 cementizie o comunque idrauliche e queste devono es-
5 sere preferite nelle murature d'elevazione.

6 Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non con-
7 venientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve
8 prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni
9 o due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferio-
10 re a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro o che la distanza recipro-
11 ca di tali o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse. Nello stabilire il nu-
12 mero e lo spessore dei muri portanti si deve tenere conto dei calcoli dell'azione del
13 vento.

14 Nei piani superiori a quello del terreno sono vietate le strutture spingenti contro
15 i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

16 I tetti devono costruirsi in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

17 Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per
18 almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei
19 corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni
20 m. 2,50.- rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

21 In tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni richiamo e al piano di gronda un telaio
22 di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.


23 Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri e sui cui poggiano
24 ed avere un'altezza minima di cm. 20 la loro armatura longitudinale deve essere costi-
25 tuita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e
26 a mm. 12 se di acciaio semiduro mentre le legature trasversali devono essere costituite
27 da tondini del diametro non inferiore ai mm. 5 se poste a distanza non inferiore a
28 cm. 30.

29 I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato devono essere so-
30 spesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore sotto al
31 disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore del
32 la notte le opere di muratura ordinaria possano essere eseguite nelle ore meno fredde
33 del giorno purché al distacco del lavoro vengono adottati i provvedimenti di uso per
34 difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato devono esse-
35 re osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzio-
36 ne delle opere in conglomerato cementizio vigenti all'inizio dei lavori. Per gli altri
37 materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal
38 Ministero dei LL.PP.

39 E' vietato eseguire miglioramenti lavori di riparazione e di grande manutenzione ad
40 edifici non corrispondenti per struttura altezza o larghezza delle vie ai regolamenti
41 edilizi vigenti. E' inoltre fatto obbligo ai proprietari venuto il momento di rimedia-
42 re ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenu-
43 te nel presente regolamento.

44 Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione devo-
45 no essere firmati da un professionista autorizzato a norma di legge e dei relativi re-
46 golamenti professionali nonché ai sensi del RD.L. 29-7-1933 N. 1213 per l'accettazione
47 dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

48 Nelle calcolazioni delle mebrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottar-
49 si i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e Kg. 2000 per centimetro quadrato rispettivamen-
50 te per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.



I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti preindiciati.

Aggiungere all'art. 33 del Regolamento le seguenti disposizioni:

"Coloro che intendono fare nuove costruzioni ovvero modificare ed ampliare quelle esistenti devono chiederlo al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

La domanda d'autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si fanno i lavori oltre quelle di altre formalità richieste dalle disposizioni del presente Regolamento.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione, contro l'ordinanza del Podestà da notificarsi al proprietario del domicilio eletto nella domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al

Prefetto che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art.

106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e di quelle maggiori contenute nel presente. L'ordinanza del Podestà ha carattere definitivo.

La presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il giorno 13 Marzo (festivo) senza seguito di reclami.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Podestà

[Signature]

Il Segretario Comunale.

[Signature]

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI CONSELICE.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA.

L'anno Millesimocentotrentotto (1938) XVI. oggi diciotto del mese di Marzo nella Residenza Municipale.

Il Podestà del Comune di Conselice, assistito dal sottoscritto Segretario Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

Ritenuto che il Consorzio Provinciale della Viticoltura di Ravenna e la C.E.P.A.L. di Lugo hanno chiesto di acquistare porzioni di terreno pertinenti all'appezzamento denominato "Lombardina" di proprietà di questo Comune, per costruirvi i loro stabilimenti;

Ritenuto che il terreno suddetto è gravato di livello a favore della Mensa Vescovile d'Imola e che è necessario affrancarlo per poter cedere le aree richieste agli Enti pre indicati;

Tenute presenti le trattative svolte con l'amministrazione della Mensa Vescovile di Imola in merito all'affrancazione del terreno suddetto; Visto il progetto d'affrancazione prodotto dalla stessa Mensa in data odierna;

Ritenuto che la detta amministrazione acconsente ad affrancare l'appezzamento in parola dal livello che vi grava sulla base di un valore di L. 50.000 attribuito al terreno stesso che l'affrancazione comporta una spesa di L. 8610,75 oltre le spese di rogito.

Ritenute la necessità e la convenienza della progettata affrancazione;

DELIBERA

1) affrancare da livello a favore della Mensa Vescovile d'Imola l'appezzamento denominato "Lombardina" distinto in nuovo catasto mappa di Conselice al foglio 49 particella 5a)

N. 36
Affrancazione da livello a favore della Mensa Vescovile d'Imola sull'appezzamento di terreno denominato "Lombardina".

N. 3900.
Visto,
Ravenna, 4-5-938 XVI.
p. Il Prefetto
f. Foschini.